Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 8 giugno 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L **10.020** - Semestrale L **5520**
Trimestrale L **3010** - Un fascicolo L **50**
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L **10.020** Semestrale L **5520**
Trimestrale L **3010** - Un fascicolo L **50**
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 7 aprile 1959 registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1959 registro n. 14 Aeronautica, foglio n. 97

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

NOTARI Raffaele, da Troia (Foggia), tenente pilota. — Capo equipaggio e capo formazione di velivoli da bombardamento ritraeva forza nei duri combattimenti e nelle cruenti azioni spesso volontariamente affrontate Da un azione particolarmente rischiosa su munita base nemica non faceva ritorno In ogni circostanza dava prove esemplari di capacità, tenacia e valore. — Cielo del Mediterraneo, 17 maggio-4 luglio 1942.

(3280)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 maggio 1959, n. 334.

Norme integrative della legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a cinque lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi.

Lo stesso arrotondamento si esegue nei titoli collettivi per l'importo dovuto a ciascun creditore nonchè per gli importi singoli da versare a più capitoli di entrata, riscossi con un unico atto e nella costituzione dei depositi presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, con propri decreti, la Zecca a ritirare ed a rifondere i quantitativi di monete metalliche in lega italma, che, di volta in volta, saranno fissati, per adeguare la emissione delle monete medesime.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. 335.

Approvazione del nuovo statuto organico dell'Associazione nazionale artiglieri d'Italia.

N. 335. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Associazione nazionale artiglieri d'Italia.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n 167 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1959, n. 336.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Frigento (Avellino).

N. 336. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Frigento (Avellino) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n 183 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1959, n. 337.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale N. 2 di Como.

N. 337. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale N. 2 di Como viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1959
Atti del Governo, registro n 118, foglio n 184. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1959, n. 338.

Autorizzazione alla Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska ad acquistare un immobile.

N. 338. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska viene autorizzata ad acquistare un immobile.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 180. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1959, n. 339.

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare una eredità.

N. 339. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Roma viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta in sua favore dalla signorina Beatrice Fiorenza Cenci Bolognetti principessa di Vicovaro.

Visto, *il Guardasigilli* - GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n* 187 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1959, n. 340.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in Paternò (Catania).

N. 340. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 30 aprile 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in Paternò (Catania).

Visto, *il Guardasigilli* - GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n* 179 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1959.

Conferma nella carica di Provveditore al porto di Venezia dell'ing. Alberto Toniolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° dicembre 1955, n. 1329, recante modificazioni all'art. 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, sull'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia e agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, relativo alla nomina, per anni quattro, dell'ing. Alberto Toniolo a Provveditore al porto suddetto;

Attesa la necessità di provvedere alla rinnovazione della carica per il quadriennio successivo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

L'ing. Alberto Toniolo è confermato nella carica di Provveditore al porto di Venezia, per la durata di quattro anni, a decorrere dal 19 marzo 1959.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1959
Registro n 3 *Marina mercantile, foglio n.* 43

(3365)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1959.

Nomina del segretario generale dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese, convertito, con modifiche, nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Visto il regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, recante disposizioni circa gli Organi di amministrazione dello Ente suddetto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, ratificato, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1951, n. 579;

Vista la deliberazione n. 4 adottata nella seduta dell'11 maggio 1959, con la quale il Consiglio di amministrazione del predetto Ente, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, ha proposto una terna di nominativi sui quali far cadere la scelta per la nomina del segretario generale dell'Ente stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. Domenico Centola è nominato segretario generale dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1959

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1959
Registro n. 22, *foglio n.* 166

(3350)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1959.

Approvazione delle tabelle relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1959.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 4 dicembre 1958, relativa alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti per l'anno 1959 all'Associazione stessa;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e

del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F,* allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1959.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1959

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1959
Registro n. 6 *Lavoro e prev. sociale, foglio n.* 154 — BARONE

TABELLA *A.*

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura

(Art. 4, lett. *a*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, art 107, comma 1°, 2°, 3° e art. 108, comma 1° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Tassa di iscrizione

E' dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio od impianto denunciato ed è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

Paragr. *A*) - Quota fissa:

Il pagamento deve farsi una sola volta, all'atto della iscrizione del consortista all'Associazione ed in una sola quota, anche se il consortista sia contemporaneamente utente di più apparecchi od impianti, nel qual caso è dovuta la quota maggiore fra quelle stabilite per gli apparecchi ed impianti di utenza.

a) Generatori (fissi, semifissi, locomobili):

fino a 5 m²	L. 1 500
da 5 a 25 m²	» 2 500
da 25 a 100 m²	» 4 000
da 100 a 500 m²	» 5 000
da 500 a 1000 m²	» 10 000
per ogni 500 m² in più o frazione	» 5 000
con produzione di vapore superiore a 100 t/h, installati in grandi centrali termoelettriche	» 50 000

b) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² . . . L. 1 000

c) Recipienti a pressione (escluse bombole e bidoni) generatori di acetilene . . . » 800

d) Forni e gassogeni . . . » 5 000

e) Motrici:

fino a 1000 kW	» 1 500
oltre 1000 kW	» 5 000

f) Termosifoni . . . » 1.500

Paragr. *B*) - Quota variabile:

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

a) Generatori (fissi, semifissi e locomobili):

fino a 5 m²	L. 500
da 5 a 25 m²	» 800
da 25 a 100 m²	» 1 000
da 100 a 500 m²	» 1 500
da 500 a 1000 m²	» 3.000
per ogni 500 m² in più o frazione	» 1.500
con produzione di vapore da 100 t/h a 150 t/h installati in grandi centrali termoelettriche	» 30 000
per ogni 50 t/h o frazione in più per generatori come sopra	» 15 000

b) Macchine da caffè e generatori fissi fino a 1 m² . . . » 600

c) Recipienti a pressione (esclusi bombole e bidoni) generatori di acetilene . . . L. 500

d) Forni e gassogeni . . . » 1 000

e) Motrici:

fino a 1000 kW	» 500
oltre 1000 kW	» 2 000

f) Termosifoni . . . » 500

TARIFFA II

Tassa di voltura

E' dovuta dal concessionario di ogni apparecchio od impianto.

Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato, la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, paragrafo *B*), ridotta del 25 %.

TABELLA *B.*

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art 4, lett *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n 1331; art 107, comma 4°, e art 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari

(Articoli 55 a 59, 61, ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n 824).

Paragr 1° - Generatori

a) Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali):

1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (1):

fino a 5 m²	L. 4 000
oltre 5 fino a 25 m²	» 5 000
oltre 25 fino a 100 m²	» 8 000
oltre 100 fino a 200 m²	» 10 000
oltre 200 fino a 300 m²	» 12 000

2) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg per m² di superficie riscaldata e per ora (2):

oltre 300 fino a 400 m²	L. 15 000
oltre 400 fino a 500 m²	» 18 000
oltre 500 fino a 600 m²	» 20 000
oltre 600 fino a 700 m²	» 24 000
oltre 700 fino a 800 m²	» 27 000
oltre 800 fino a 900 m²	» 30 000
oltre 900 fino a 1000 m²	» 35 000
oltre 1000 fino a 1200 m²	» 40 000
oltre 1200 fino a 1500 m²	» 45 000
oltre 1500 m²	» 50 000

3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h	L. 18 000
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h	» 20 000
con potenzialità oltre 20 fino a 24 t/h	» 24 000
con potenzialità oltre 24 fino a 28 t/h	» 27 000
con potenzialità oltre 28 fino a 32 t/h	» 30 000
con potenzialità oltre 32 fino a 36 t/h	» 35 000
con potenzialità oltre 36 fino a 40 t/h	» 40 000
con potenzialità oltre 40 fino a 60 t/h	» 45 000
con potenzialità oltre 60 fino a 80 t/h	» 50 000
con potenzialità oltre 80 fino a 100 t/h	» 55 000
con potenzialità oltre 100 fino a 150 t/h	» 60 000
con potenzialità oltre 150 t/h	» 70 000

b) Locomobili agricole (3):

fino a 25 m²	» 3 000
oltre 25 m²	» 7 000

c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² . . . » 2 000

d) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	» 2 000
oltre 200 fino a 1000 litri	» 3 000
oltre 1000 fino a 3000 litri	» 4 000
oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più	» 1.000

Paragr 2° - Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (4):

fino a 300 litri di capacità (5)	L.	1 500
oltre 300 fino a 1000 litri	»	2 500
oltre 1000 fino a 2000 litri	»	4 000
oltre 2000 fino a 5000 litri	»	5 000
oltre 5000 fino a 10000 litri	»	6 000
oltre 10000 fino a 25000 litri	»	8 500
oltre 25000 fino a 50000 litri	»	12 000
oltre 50000 per ogni 10000 litri in più	»	2 000

2) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina) esclusi i cilindri aventi diametro esterno superiore a m 2,50:

fino a 2 corpi	L.	3 000
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi maggiorazione di	»	450
per ogni corpo in più dei primi 20 maggiorazione di	»	250
per ogni cilindro di diametro esterno superiore a m 2,50	»	3 500

b) per i gas in accumulo e stoccaggio (6), (7) (8):

fino a 300 litri di capacità totale	»	950
oltre 300 fino a 1000 litri	»	1 700
oltre 1000 fino a 5000 litri	»	2 800
oltre 5000 fino a 10000 litri	»	4 100
oltre 10000 fino a 25000 litri	»	6 200
oltre 25000 fino a 50000 litri	»	8 600
oltre 50000 per ogni 10000 litri in più	»	1 200

c) per gas in elaborazione facenti parte di un ciclo tecnologico (9):

fino a 300 litri di capacità	»	1.000
oltre 300 fino a 1000 litri	»	1 900
oltre 1000 fino a 5000 litri	»	3 000
oltre 5000 fino a 10000 litri	»	4 500
oltre 10000 fino a 25000 litri	»	6 800
oltre 25000 fino a 50000 litri	»	9 300
oltre 50000 per ogni 1000 litri in più	»	1.500

NOTE.

(1) Per superficie riscaldata si intende quella definita dal l'art 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n 824 Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia, va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore va porizzante

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(2) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg del generatore per la superficie in m² del generatore stesso

(3) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende

(4) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i dissolvatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie

(5) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto

(6) Sono assimilati a questa categoria, i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi, i recipienti per la produzione di acque gassate, gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n 1312.

(7) Per i recipienti destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm² le quote sono ridotte del 30 %.

(8) Per i recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole si applicano, per ciascuna bombola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali sulla quota base:

dalla 11ª alla 20ª bombola, riduzione del 25 %;
dalla 21ª alla 200ª bombola, riduzione del 50 %;
dalla 201ª bombola in poi, riduzione del 75 %.

Le riduzioni saranno applicate distribuendo le bombole della stessa serie in ordine decrescente di capacità

(9) Per i recipienti facenti parte di singoli impianti frigoriferi si applicherà a partire dal 2° recipiente, una riduzione del 50 % sulla quota base La riduzione sarà applicata classificando i recipienti di ciascun gruppo in ordine decrescente di capacità.

TARIFFA II

Quote annue per apparecchi inattivi

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno (art 46, lett. *h*) e art 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n 824).

per ogni apparecchio	L.	300
per ogni apparecchio in più dei primi 10 quando trattasi di apparecchi situati nello stesso stabilimento	»	150

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere — oltre alla quota di inattività — la contribuzione stabilita dalla successiva tabella *C*, tariffa II (Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto).

TABELLA *C*.

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art 24, lett, *a*), ultima parte, e art 27 dello statuto della A N C C, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926. n. 2339).

TARIFFA I

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori

(Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio verificato, il costruttore o riparatore deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita che vale per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica) (1).

Paragr. 1° - Generatori:

a) Generatori (fissi, semifissi e locomobili) (2):

fino a 5 m² di superficie riscaldata	L.	6 000
oltre 5 fino a 25 m²	»	9 000
oltre 25 fino a 100 m²	»	13 000
oltre 100 fino a 200 m²	»	16 000
oltre 200 fino a 300 m²	»	20 000
oltre 300 fino a 400 m²	»	24 000
oltre 400 fino a 500 m²	»	28 000
oltre 500 fino a 600 m²	»	33 000
oltre 600 fino a 700 m²	»	38 000
oltre 700 fino a 800 m²	»	44 500
oltre 800 fino a 900 m²	»	50 000
oltre 900 fino a 1000 m²	»	60 000
oltre 1000 fino a 1200 m²	»	70 000
oltre 1200 fino a 1500 m²	»	100 000
oltre 1500 m²	»	150 000
con produzione di vapore a carico normale da 100 a 150 t/h da installarsi in grandi centrali termoelettriche	»	150 000
come sopra con produzione di vapore oltre le 150 t/h	»	200.000

b) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² . . . » 2900

c) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	»	3 000
fino a 1000 litri	»	4 000
oltre 1000 fino a 3000 litri	»	6 000
oltre 3000 litri per ogni 1000 litri o frazione in più	»	2.000

Paragr. 2° - Recipienti;

a) a vapore (3):

fino a 300 litri di capacità (4) . . . . L. 2 500
oltre 300 fino a 1000 litri . . . . . » 4 000
oltre 1000 fino a 2000 litri . . . . . » 5 000
oltre 2000 fino a 5000 litri . . . . . » 6 500
oltre 5000 fino a 10000 litri . . . . . » 10 000
oltre 10000 fino a 25000 litri . . . . » 15 000
oltre 25000 fino a 50000 litri . . » 20 000
oltre 50000 litri per ogni 10000 litri in più o frazione . . . . . » 5 000

b) per gas in accumulo e stoccaggio (5):

fino a 300 litri di capacità totale . . . » 1 400
oltre 300 fino a 1000 litri . . . . . » 2 800
oltre 1000 fino a 5000 litri . . . . . » 4 400
oltre 5000 fino a 10000 litri . . . . . » 6 500
oltre 10000 fino a 25000 litri . . . . . » 9 900
oltre 25000 fino a 50000 litri . . » 13 800
oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione » 2 000

c) per gas in elaborazione facenti parte di un ciclo tecnologico:

fino a 300 litri di capacità . . . . . » 1 900
oltre 300 fino a 1000 litri . . . . . » 3 600
oltre 1000 fino a 5000 litri . . . . . » 5 800
oltre 5000 fino a 10000 litri . . . . » 8 500
oltre 10000 fino a 25000 litri . . . . . » 12 900
oltre 25000 fino a 50000 litri . . » 18 000
oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione » 4 000

Nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, la contribuzione dovuta è ridotta del 25 %.

Per apparecchi del medesimo tipo che vengono presentati insieme dal costruttore o riparatore e siano verificati nella stessa giornata, le contribuzioni sono ridotte come appresso

per il 3° e 4° apparecchio di superficie non superiore a 1 m² o di capacità non superiore a 50 litri, riduzione del 25 %.

dal 5° al 30° apparecchio, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 50 %;

dal 31° apparecchio in poi, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 75 %.

Le riduzioni sopra previste saranno applicate distribuendo gli apparecchi dello stesso tipo in ordine decrescente di superficie o capacità.

NOTE:

(1) Le contribuzioni sono dovute anche per apparecchi che, dovendosi montare sul luogo di impianto, non abbiano potuto subire le verifiche e prove presso il costruttore

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita all'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n 824 Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia, va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipo Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore espressa in chilogrammi

(3) Sono assimilati ai recipienti a vapore, i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condensa, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie

Sono inoltre assimilati a recipienti di vapore le parti staccate di caldaie verificate presso costruttori diversi da quello del complesso.

(4) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(5) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi, i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA II

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche e prove straordinarie regolamentari (1).

(Articoli 46 a 50, 60, comma 1°; 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. 1° - Generatori:

a) Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali):

1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (2):

fino a 5 m² . . . . L. 5 000
oltre 5 fino a 25 m² . . . . . . » 7 000
oltre 25 fino a 100 m² . . . . . . » 10 000
oltre 100 fino a 200 m² . . . . . . » 13 000
oltre 200 fino a 300 m² . . . . . . » 16 000

2) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (3).

oltre 300 fino a 400 m² . . . . . . L. 19 000
oltre 400 fino a 500 m² . . . . . . » 23 000
oltre 500 fino a 600 m² . . . . . . » 27 000
oltre 600 fino a 700 m² . . . . . . » 32 000
oltre 700 fino a 800 m² . . . . . . » 37 000
oltre 800 fino a 900 m² . . . . . . » 42 000
oltre 900 fino a 1000 m² . . . . . . » 50 000
oltre 1000 fino a 1200 m² . . . . . . » 60 000
oltre 1200 fino a 1500 m² . . . . . . » 70 000
oltre 1500 m² . . . . » 80 000

3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora

con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h . L. 23 000
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h . » 27 000
con potenzialità oltre 20 fino a 24 t/h . » 32 000
con potenzialità oltre 24 fino a 28 t/h . » 37 000
con potenzialità oltre 28 fino a 32 t/h . » 42 000
con potenzialità oltre 32 fino a 36 t/h . » 50 000
con potenzialità oltre 36 fino a 40 t/h . » 60 000
con potenzialità oltre 40 fino a 60 t/h . » 70 000
con potenzialità oltre 60 fino a 80 t/h . » 80 000
con potenzialità oltre 80 fino a 100 t/h . » 90 000
con potenzialità oltre 100 fino a 150 t/h . » 100 000
con potenzialità oltre 150 t/h . . . . » 200 000

b) Locomobili agricole (4).

fino a 25 m² . . . . L 4 000
oltre 25 m² . . . . » 8 000

c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² . . . . . » 2 500

d) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri . . . . . » 2.500
oltre 200 e fino a 1000 litri . . . . . » 3 500
oltre 1000 fino a 3000 litri . . . . . » 5 000
oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più . . . . » 1 500

Paragr 2° - Recipienti:

a) a vapore

1) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (5):

fino a 300 litri di capacità (6) . . . . L 2 100
oltre 300 fino a 1000 litri . . . . » 3 500
oltre 1000 fino a 2000 litri . . . . » 4 800
oltre 2000 fino a 5000 litri . . . . » 5 300
oltre 5000 fino a 10000 litri . . . . » 7 700
oltre 10000 fino a 25000 lire . . . . » 11 200
oltre 25000 fino a 50000 litri . . . . » 15 000
oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione . . . . » 2 500

2) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina) esclusi i cilindri di diametro esterno superiore a m. 2,50:

fino a 2 corpi . . . L. 3 600
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi maggiorazione di . » 600
per ogni corpo in più dei primi 20 maggiorazione di . . . . » 350
per ogni cilindro di diametro esterno superiore a m 2,50 . . . . » 4 000

b) per gas in accumulo e stoccaggio (7), (8):

fino a 300 litri di capacità totale . . . L. 1.200
oltre 300 fino a 1000 litri . . . . » 2 200
oltre 1000 fino a 5000 litri . . . . » 3.500

oltre 5000 fino a 10000 litri	L.	5 000
oltre 10000 fino a 25000 litri	»	8 000
oltre 25000 fino a 50000 litri .	»	11 000
oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione	»	2 000

c) per gas in elaborazione facenti parte di un ciclo tecnologico:

fino a 300 litri di capacità	»	1 600
oltre 300 fino a 1000 litri	»	3 000
oltre 1000 fino a 5000 litri	»	5 000
oltre 5000 fino a 10000 litri	»	7 500
oltre 10000 fino a 25000 litri	»	11 000
oltre 25000 fino a 50000 litri . .	»	15 000
oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione .	»	2 500

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e vale per una o due verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) se eseguite nella stessa giornata

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari la contribuzione è maggiorata del 25%

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di una giornata, la contribuzione dovuta per le operazioni eseguite in ciascuna delle giornate consecutive alla prima è ridotta del 20%.

Nei casi di apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella B, tariffa I, o che siano dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo rispettivamente con la tariffa I o con la tariffa II della tabella B.

Nei casi di apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, si applica invece soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella B.

Ove trattasi di verifica di primo impianto ad apparecchio proveniente dall'estero non provvisto dei documenti di collaudo dell'A N C C. o di apparecchio di ignota provenienza o mancante dei documenti prescritti dal regolamento, è applicata, in cumulo con la presente tariffa, anche la precedente tariffa I della presente tabella, e ciò a compenso delle maggiori prestazioni che, in questo caso, debbono essere date dall Associazione

NOTE:

(1) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove effettuate oltre quelle di normale scadenza in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio, quali:

a) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all art 60 lett c) del regolamento,

b) le visite di riattivazione di apparecchi,

c) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine,

d) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell apparecchio,

e) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione;

f) le visite richieste dall'utente per ottenere la dichiarazione di esonero,

g) le visite richieste dall'utente a seguito di anormalità di funzionamento o di avarie dell'apparecchio;

h) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n 824 Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia, va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili) la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg del generatore per la superficie in m² del generatore stesso

(4) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende

(5) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie

(6) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto

(7) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi, i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n 1312

(8) Per i recipienti destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm², le quote sono ridotte del 30%.

TARIFFA III

Visite di accertamento, di demolizione o di modificazione d'uso

(Articoli 46, lett g) e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n 824)

Macchine da caffè, generatori fino a 1 m² e recipienti fino a 300 litri ed apparecchi esonerati .	L.	300
Generatori oltre 1 m² e fino a 25 m²	»	1 500
Generatori oltre 25 m²	»	2 300
Recipienti oltre 300 litri	»	800

Le contribuzioni stabilite dalla presente tariffa sono ridotte del 50% quando la visita d accertamento di demolizione o di modificazione d'uso sia eseguita in occasione di altre verifiche o prove regolamentari effettuate ad altri apparecchi dello stesso consortista e siti nello stesso stabilimento.

TARIFFA IV

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti

(Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n 824)

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve all'Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di grado settimo — del tecnico incaricato del sopraluogo nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti (1).

Paragr. A) - Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole e bidoni):

1) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione):

fino a 2 litri di capacità per ogni recipiente	L.	15
oltre 2 litri e fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente	»	20
oltre 5 litri di capacità:		
per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente	»	140
dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente	»	95
dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente	»	55
dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente . .	»	25

2) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di revisione (visite di revisione):

fino a 2 litri di capacità per ogni recipiente	L.	13
oltre 2 litri e fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente	»	15
oltre 5 litri di capacità:		
per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente	»	105
dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente	»	65

dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente . L. 40
dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . . » 20

3) Contribuzione minima

La contribuzione minima sia per le visite di costruzione che per quelle di revisione previste dai numeri 1) e 2) del presente paragr. A) è pari a L. 7 000 per una giornata di lavoro (2) oppure a L. 3 500 per mezza giornata, salvo riduzione ad un minimo assoluto di L. 1 750 quando siasi impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata.

4) Prove ed indagini speciali.

Qualora in aggiunta alle visite di costruzione o di revisione debbasi procedere, in altra giornata, a prove ed indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.) è dovuta, in aggiunta alle contribuzioni di cui ai nn 1) e 2) ed eventualmente 3) del precedente paragr. A), la contribuzione minima prevista dal precedente n 3).

Quando le prove e indagini speciali siano eseguite nella stessa giornata in cui si effettuano le visite di costruzione o di revisione, sono dovute soltanto le contribuzioni di cui al n. 1) o, eventualmente, al n. 3).

Paragr B) - Bidoni per ossigeno terapeutico, recipienti trasportabili per acqua gassata

Si applica la tariffa di L 400 per ogni recipiente fino al 4° e di L 180 per ogni recipiente in più oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata

Paragr. C) - Prove di laboratorio su recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti

Per ogni prova completa, corrispondente ad un lotto di bombole o di bidoni, a seconda delle prescrizioni regolamentari . . . . . L. 2 000

NOTE:

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione esegue altre operazioni per conto di più consortisti

(2) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto, compreso il tempo occorrente all operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

TARIFFA V

Prove di materiali

(Art 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n 824)

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve alla Associazione il rimborso delle spese vive di maggio e del trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di grado settimo — del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto strumenti (1).

Verifiche e prove sui materiali (prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche presso le officine costruttrici e riparatrici) (2):

per una intera giornata di lavoro (3) . . . L. 7 000
per mezza giornata di lavoro (4) . . . . » 3 500

NOTE:

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione esegue altre operazioni per conto di più consortisti.

(2) Questa tariffa vale anche per le prove di costruzione previste dal regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, articolo unico, ultimo comma

(3) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

(4) Salvo riduzione a L 1 750 quando sia impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata di lavoro.

TARIFFA VI

Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore.

(Articoli 5 a 9, 33, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Il consortista deve all'Associazione (1):

per ogni bollo di prova . . . . L. 250
per ogni libretto matricolare . . . . . » 600
per ogni libretto di continuazione . . . . L. 300
per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo) . . . » 500
per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore . . . » 300

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

NOTA:

(1) Per i recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole si applicano, per ciascuna bombola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali per ogni libretto ed ogni bollo di prova:

dalla 11ª alla 20ª bombola riduzione del 25%
dalla 21ª alla 200ª bombola riduzione del 50%
dalla 201ª bombola in poi riduzione del 75%

TABELLA D

Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione

(Art 24, lett b dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n 2339, art 107, comma 4°, art 108, comma 2°, 3°, 4°, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA UNICA

Per ognuno degli impianti termici contemplati nella presente tariffa, presa in consegna, attivo o di riserva (1), sottoposto a sorveglianza, il consortista deve all'Associazione la relativa quota annua:

a) per una motrice fissa . . . . . . L. 1 000
b) per un forno da calce . . . . . . » 1 150
c) per una fornace da laterizi . . . . » 1.350
d) per un generatore di vapore . . . . » 1.700
e) per un forno con camere o storte nelle officine da gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 2 000
f) impianti di riscaldamento . . . . . » 2 000
g) per ogni altro impianto termico . . . » 2 000
h) per un forno da cemento . . . . . » 2 500
i) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria della ceramica e per ogni forno separato:
a camere sovrapposte . . . . . » 2 500
a camere contigue ed a galleria . . . » 4 700
l) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 2 500
m) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nella industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . » 3 500
n) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie . . . . » 3 500

Quando nello stesso recinto, stabilimento o cantiere esistano più impianti contemplati nella stessa lettera della presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotta del 25%.

NOTA:

(1) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

TABELLA E

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione

(Art 4, lett. b), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n 1331; articoli 86 a 102 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione - Visita per cessione

Per ogni apparecchio od impianto di combustione visitato per prima verifica e presa in consegna, il consortista deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita:

a) per una motrice fissa . . . . L. 1 600
b) per un forno da calce . . . . » 1 800
c) per una fornace da laterizi . . . . . » 2.000
d) per un generatore di vapore . . . . . » 2.500
e) per un forno con camere o storte, nelle officine a gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 3 000
f) impianti di riscaldamento . . . . . . » 3 000
g) per ogni altro impianto termico . . . » 3 000
h) per un forno da cemento . . . . . . » 4.000
i) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte . . . . » 4 000
a camere contigue ed a galleria . . . » 7.000
l) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . » 4.000
m) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nella industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . » 5.000
n) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie . . » 5 000

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, è dovuta l'una e l'altra contribuzione salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopraluogo nel qual caso è dovuta una sola contribuzione.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, la contribuzione come sopra stabilita è ridotta del 50 %, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere all'Associazione l'integrazione per la contribuzione intera nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della precedente tabella D tariffa unica.

TARIFFA II

Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione

(Articoli 93 e 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441).

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico effettivamente eseguite dai tecnici dell'Associazione su un apparecchio od impianto di combustione, il consortista deve:

1) rimborsare all'Associazione le spese vive del viaggio ed il trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di grado settimo — dei tecnici incaricati delle indagini e prove, nonchè le spese per trasporto di apparecchi e strumenti di controllo:

2) corrispondere le contribuzioni appresso stabilite:
a) per ogni operatore e per ogni giorno (1) . L. 7 000
b) per analisi del combustibile (2) . » 4 800
c) per manutenzione e ripristino di apparecchi e strumenti di controllo, il 10% delle contribuzioni precedenti.

Le contribuzioni sono maggiorate del 50 % quando trattisi di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore e dall'installatore dell'impianto termico.

NOTE:

(1) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

(2) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TARIFFA III

Libretti matricolari - Dichiarazione di esonero - Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione e delle cessioni di apparecchi od impianti di combustione.

(Articoli 15 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n 1331; articoli 81 a 85, 101 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. *A*) - Libretti matricolari - Dichiarazioni di esonero:
Il consortista deve all'Associazione:
per ogni libretto matricolare . . . . . L. 600
per ogni libretto di continuazione . . . » 300
per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico . . . . » 500
(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo)

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

Paragr. *B*) - Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione o di trasformazione di impianti esistenti; istruttorie di cessioni di apparecchi od impianti di combustione:

Per l'istruttoria di ciascuna pratica il consortista deve corrispondere all'Associazione una contribuzione di L 5 000 che viene ridotta a L 2 500 quando trattisi di apparecchio od impianto esonerabile.

TABELLA *F*.

Proventi per attività speciali facoltative

(Art. 4, lett. *c*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n 1331; articoli 25 e 27 dello statuto dell'A N C C, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

TARIFFA I

Verifiche, prove e servizi speciali

Per le verifiche, prove e servizi speciali contemplati nella presente tariffa ai paragrafi *A*), *B*), *C*) il consortista, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere — oltre alle contribuzioni ivi stabilite — il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di grado settimo — del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

Il rimborso delle spese di viaggio e missione è dovuto anche se — per fatto del consortista — la prestazione richiesta non abbia potuto effettuarsi od esaurirsi in un solo sopraluogo, nel qual caso, per il secondo sopraluogo è dovuto nuovamente il rimborso predetto

Paragr. *A*) - Prove di rendimento, di consumo e di determinazione di potenza su unità termiche di qualsiasi specie

Per le operazioni di montaggio e smontaggio degli apparecchi, per le prove definitive e preliminari è dovuto per ogni operatore per ogni giorno (1) L 7.000

Per prove di collaudo la contribuzione è raddoppiata.

Non si richiede compenso per il tempo speso in ufficio per i calcoli e la relazione.

Per le prestazioni di cui sopra, l'Associazione provvede gli indicatori, i riduttori di corsa, i manometri, i vacuometri, i deprimometri, i termometri, i pirometri, i tachimetri, e gli apparecchi per l'analisi del gas; rimanendo a cura del consortista di provvedere l'occorrente per pesare l'acqua, il combustibile, l'eventuale materiale lavorato nell'impianto e il materiale prodotto, nonchè di eseguire gli eventuali adattamenti per l'alimentazione dei generatori e per il collocamento degli strumenti di misura.

Prima delle prove il consortista riceverà a tale scopo le istruzioni necessarie.

Occorrendo per tali istruzioni un sopraluogo, il consortista rimborserà l'Associazione delle spese di viaggio e del trattamento di missione del tecnico incaricato.

Paragr. *B*) - Presa di campione di un combustibile.

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopraluogo, è dovuta una contribuzione di L. 3 500 e di L 7 000 a seconda che il sopraluogo abbia richiesto una mezza giornata o una giornata intiera di lavoro. La contribuzione per il sopraluogo deve intendersi al netto delle spese per manovalanza, eventuale affitto dei locali, fornitura di sacchetti o barattoli, ecc.

Paragr. *C*) - Verifiche e prove extra regolamentari:

a) verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati:

per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richiegga all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella *B* - tariffa I - ridotta del 30%.

Se l'apparecchio trovasi in stabilimento comprendente altri apparecchi a pressione od impianti di combustione soggetti a controllo continuativo, si applicano invece — qualunque sia la superficie di riscaldamento o capacità dell'apparecchio le quote uniche di L. 1.000 per i generatori di vapore e L. 250 per i recipienti.

b) Altre verifiche e prove extra regolamentari:

per ogni altra verifica o prova che il consortista richiegga all'Associazione di eseguire in più di quelle regolamentari, si applica la tariffazione (quota e contribuzione ed eventuali rimborsi di spese) stabilita dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, ma la quota o contribuzione viene maggiorata del 50%.

NOTA:

(1) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare

TARIFFA II

Prestazioni speciali

Paragr. *A*) - Nolo di strumenti di controllo:

per nolo del contatore d'acqua, oltre il rimborso delle spese di trasporto, per i primi 15 giorni dal giorno dell'arrivo a destinazione dell'apparecchio, è dovuta la quota di . . . L. 4 500

per ogni giorno in più, oltre i predetti 15, in più » 450

per la prestazione della pompa: per prove idrauliche eseguite nello stesso sopraluogo, oltre le spese di trasporto, di andata e ritorno, a grande velocità o come bagaglio, è dovuta la quota di . . . . » 450

la pompa non sarà trattenuta oltre 7 giorni:

per ogni giorno in più sarà corrisposta la quota aggiuntiva di . . . . » 180

Il compenso per la pompa si paga e le spese si rifondono all'Associazione anche se la prova non abbia avuto luogo

Per nolo della pompa ad alta pressione, per prove di bombole o recipienti analoghi, deve corrispondersi il doppio delle quote come sopra stabilite per le pompe ordinarie.

Paragr *B*) - Redazione dei disegni:

sono dovuti i compensi sotto stabiliti:

per disegni delle murature per un generatore:

di non oltre 50 m² . . . . L. 4 500

di oltre 50 m² sino a 100 m² . . . . . » 6 000

di oltre 100 m² e fino a 500 m² . . . . . » 7 000

di oltre 500 m² . . . . . . » 10 000

se con surriscaldatore, in più il 20 % delle quote precedenti;

se con economizzatore e preriscaldatore d'aria, in più il 70% delle quote precedenti, per ciascuno di detti apparecchi

I disegni di modificazioni a generatori, recipienti, tuberie, ecc richiesti da utenti, o comunque prescritti al consortista dal regolamento, si tassano a seconda del tempo impiegato per lo studio e per la esecuzione dei disegni stessi, in ragione di L. 5 000 al giorno.

Per schizzo locali:

per locali contenenti caldaie fino a 25 m² di superficie riscaldata . . L. 600

per locali contenenti caldaie oltre 25 m² . » 1.200

per disegno in doppio esemplare da eseguire d'ufficio in mancanza di quello prescritto al costruttore o al riparatore di apparecchi a pressione (art 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824):

se di generatori: per ogni generatore . . » 2.500

se di locomobili, oppure di recipienti:

per ogni apparecchio . . . . » 1.200

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

(3213)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968.

1) n. 21544 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 7/9086173 al n 7/9086176) capitale nominale . L. 20.000

rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Como e denunciato smarrito dalla signora Molinari Rachele vedova Schiavio, nata a Genova il 9 maggio 1897 e domiciliata in Como, via Domenico Fontana n. 2.

2) n. 25957 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n. 7/519121 al n. 7/519140) capitale nominale . L. 100 000

rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Bologna e denunciato smarrito dalla signora Plata Maria, nata a Imola il 9 luglio 1885 e ivi domiciliata in via Giuseppe Verdi n. 11.

3) n 412510 di capitale nominale . . . L. 10 000

» 561261 di capitale nominale . . . » 100 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Torino, e denunciati smarriti dal sig. Amato Vito, nato a Vizzini il 15 ottobre 1900 e domiciliato a Torino, via Brandizzo n. 51.

4) n. 178642 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 7/3572821 al n 7/3572840) capitale nominale . L. 100 000

» 178643 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n. 7/3572841 al n 7/3572860) capitale nominale . » 100 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Novara e denunciati smarriti dalla signora Calderara Pierina vedova Gottardi, nata a Besnate il 21 novembre 1906 e domiciliata ad Arona, via Marconi n. 14.

5) n. 156154 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n. 7/9952307 al n. 7/9952308) capitale nominale . L. 10 000

» 156155 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n. 7/9952309 al n. 7/9952310) capitale nominale . » 10 000

n. 156156 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n. 7/9952311 al n. 7/9952312) capitale nominale . L. 10 000

» 156157 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n. 7/9952313 al n. 7/9952314) capitale nominale . » 10 000

» 156158 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 7/9952315 al n. 7/9952316) capitale nominale . » 10.000

» 156159 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n. 7/9952317 al n. 7/9952318) capitale nominale . » 10 000

» 156160 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 7/9952319 al n. 7/9952320) capitale nominale . » 10 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Palermo e denunciati smarriti dal prof. Enrile Antonino, nato a Caccamo il 30 gennaio 1870 e domiciliato in Palermo, via Giorgio Arcoleo n. 11.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 15 maggio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(3105)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 giugno 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	646,20
1 Franco svizzero	143,862
1 Corona danese	90,12
1 Corona norvegese	87,225
1 Corona svedese	119,934
1 Fiorino olandese	164,402
1 Franco belga	12,438
100 Franchi francesi	126,607
1 Lira sterlina	1745,137
1 Marco germanico	148,51
1 Scellino austriaco	23,981

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott Arrigo Fantozzi, nato a Belluno il 10 maggio 1897, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Bologna il 13 agosto 1948.

Se ne da notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna

(3266)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale della Misericordia di Grosseto ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 6 maggio 1959, n 300 7 III.36 1 341 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell Ospedale della Misericordia di Grosseto viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(3247)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

281° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto Ministeriale 21 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1959, registro n 2 Industria e commercio, foglio n 2, con il quale la quota di compartecipazione dei signori Tiso Maria Giovanna, Elena e Luisa, Nardi Ines ved. Tiso sulla concessione di acqua minerale denominata « Fonte Margherita », sita in comune di Torrebelvicino, prov. di Vicenza, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Società r. l. « Fonte Margherita », con sede in Vicenza

La quota di compartecipazione sulla concessione spettante alla signora Luccarda Elda e trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto succitato, ai fratelli signori Francesco e Maria Pina Luccarda in Afflitto

Pertanto, a decorrere dalla data del sopracitato decreto, la concessione stessa è intestata, per una metà quota alla Società r. l. « Fonte Margherita » e per l'altra metà ai signori Luccarda Francesco e Maria Pina, fermo l'usufrutto di legge alla signora Palmira Manfron ved. Luccarda, rappresentati tutti dalla signora Lucca Maria Pina, domiciliata in Torrebelvicino, provincia di Vicenza.

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1958, con il quale il ricorso gerarchico 26 gennaio 1957, della Società per Azioni « Acqua Minerale Sangemini », contro il decreto del prefetto della provincia di Caserta 20 settembre 1956, con il quale è stata accordata all'avv. Pietro Santagata, per la durata di anni dieci, la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Sorgente Santagata », in provincia di Caserta, e respinto.

Decreto Ministeriale 5 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1959, registro n 2 Industria e commercio, foglio n 38, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Epata, Attina ed Inea », site in regione Valmadonna, del comune di Alessandria, accordata per la durata di anni cinquanta con il decreto Ministeriale 11 ottobre 1929 al sig Carlo Buzio, e trasferita mortis causa, a decorrere dal 9 gennaio 1956, al minore Buzio Carlo Franco, legalmente rappresentato dal padre Buzio Giovanni fu Carlo, salvi i diritti di usufrutto di legge spettanti al coniuge superstite signora Lupano Olimpia ved Buzio, residente in Valmadonna (Fonte), provincia di Alessandria, la quale assume la rappresentanza della concessione

Decreto Ministeriale 28 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1959, registro n. 2 Industria e commercio foglio n 1, con il quale la concessione delle sette sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Hotel Trieste Victoria », sita nel territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, e trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Societa per Azioni « Stabilimento Termale Albergo Trieste Victoria », elettivamente domiciliata in Abano Terme, provincia di Padova

Decreto Ministeriale 7 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1959, registro n 2 Industria e commercio, foglio n 129, con il quale la concessione di utilizzare l'acqua termo-minerale carbonica-solfurea borica della sorgente denominata « Saturnia », sita in località Saturnia in comune di Manciano, provincia di Grosseto, e trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Societa a r. l « Terme di Saturnia », con sede in Roma

Decreto Ministeriale 11 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1959, registro n 2 Industria e commercio, foglio n 218, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale nella località denominata « Canalezze », del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, accordata con decreto Ministeriale 10 maggio 1955 alla Società anonima Cave Trachite Euganea, e trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto 11 aprile 1959, ai signori Manzolini Armando, Lunardi Cesare e Bortolotto Enrico, rappresentati dal sig Manzolini Armando, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bergamo 31 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti di Milano il 29 aprile 1959, registro n 1 Industria e commercio, foglio n. 21, con il quale alla Società per azioni Industriale Calce, con sede in Bergamo, e accordata per la durata di anni cinque, a decorrere dal 12 aprile 1959 la proroga della concessione per pietra da calce denominata « San Faustino », in territorio del comune di Nembro, provincia di Bergamo.

Decreto del Prefetto della provincia di Macerata 10 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti di Bologna il 15 ottobre 1957, registro n 1 Industria e commercio, foglio n 7, con il quale al sig. Pacifico Mandolesi fu Antonio, residente in Civitanova Marche, è rilasciata la concessione per la coltivazione del giacimento di acque minerali bicarbonato-calcio-magnesiache, lievemente litiose radioattive, sito nel territorio della frazione Borgiano in comune di Serrapetrona, denominato « Valle Azzurra », per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del Prefetto della provincia di Pisa 31 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti, Ufficio distaccato di Firenze il 23 aprile 1959, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla ditta Flaminio Reali e Figli, con sede in San Giovanni alla Vena (Vicopisano), è concessa la facoltà di utilizzare l'acqua minerale denominata « Corona », rinvenuta in località Ponte Guidoni del comune di San Giuliano Terme, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

(3321)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a diciassette posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del Genio civile, e sue estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1958, n. 8112, con il quale l'organico del personale d'ordine — carriera esecutiva — del Genio civile per effetto dell'art. 3 del regio decreto 11 agosto 1939, n. 1444, e dell'art. 4 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 675, viene aumentato di venticinque unità;

Considerato che ai sensi dell'art. 345 del testo unico n. 3 succitato, un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali del ruolo organico delle carriere esecutive deve essere conferito almeno una volta all'anno al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti su parere del Consiglio di amministrazione;

Ritenuto che, pertanto può essere bandito un pubblico concorso per la nomina a diciassette posti di applicato aggiunto in prova del ruolo della carriera esecutiva del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a diciassette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Genio civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato citato nelle premesse.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti diplomi di istituto di istruzione secondaria di primo grado:

1) licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei diplomi corrispondenti a termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

2) il diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) se intende sostenere la prova facoltativa di disegno di cui al successivo art. 8;

o) il candidato dovrà inoltre dichiarare l'eventuale conoscenza della stenografia, nonchè di lingue straniere.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel successivo art. 4 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi dei precedenti comma.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, sempre chè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età,

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè per i capi famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni,

5) ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte, di una prova pratica obbligatoria di dattilografia e di una prova orale sulle materie di cui al programma allegato

Inoltre i candidati che ne abbiano fatto domanda sosterranno in altro giorno la prova di disegno

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse

Ai candidati ammessi alle prove orale e pratica sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere le prove stesse

Le prove orale e pratica non s'intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno 6/10

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orale e pratica la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di ogni altro, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un mese,

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato,

c) tessera postale,

d) porto d'armi,

e) passaporto.

I documenti di cui alle lettere b) c) d) e) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati delle carriere direttive della Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da altri quattro membri scelti fra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato le prove orale e pratica dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti,

b) gli alto-atesini di cui alla lettera c) dell'art 4 i documenti di rito;

c) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100,

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100,

e) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla

circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i militari e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

h) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

s) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno 7 figli viventi computando tra essi anche i caduti in guerra.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto Ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seugenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art 13 e alla lettera s) dell'art 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art 15.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sara tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sara pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed accedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n 19

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati dello Stato

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 20.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 22 ottobre 1958

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1959
Registro n 2, *foglio n.* 270

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

a) saggio di composizione italiana;

b) saggio di calligrafia,

c) aritmetica elementare;

d) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e specialmente sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici,

e) disegno (facoltativo).

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie di cui alle lettere c) e d):

f) elementi di storia d'Italia dalla costituzione del primo Regno Italico (1805) fino ai giorni nostri,

g) elementi di geografia dell'Europa e particolarmente d'Italia,

h) principi fondamentali sull'ordinamento dei poteri dello Stato,

i) nozioni elementari di statistica.

Prova pratica:

Dattilografia (obbligatoria).

Roma, addì 22 ottobre 1958

Il Ministro: TOGNI

ALLEGATO 2

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . residente in . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a diciassette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Corpo del Genio civile

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perche: . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano,

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3),

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . . . . (5),

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di disegno (dichiarazione eventuale).

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o piu requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva, di non aver prestato servizio militare perche, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perche riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio Per coloro che prestano servizio militare e sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono L autentica del notaio o del segretario comunale non e soggetta a legalizzazione.

(681)

PREFETTURA DI FROSINONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il decreto n 35163 del 30 luglio 1958, col quale e stato indetto il concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957,

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281.

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Viste le designazioni del Consiglio dell Ordine provinciale dei medici e quelle dei Comuni interessati,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso composta come segue:

Presidente:

Ferri dott Ermanno, vice prefetto.

Membri:

Longo dott. Antonino, medico provinciale capo;
Fiaschi prof. Enrico, docente di patologia medica·
Iacobellis prof Pasquale, docente di clinica chirurgica;
Tremiterra dott. Salvatore, medico condotto.

Segretario·

Biggio dott Giacomo, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura

Frosinone, addì 27 maggio 1959

Il prefetto: MASCOLO

(3362)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.